NORME E TRIBUTI

La confusione sulle scadenze semina rischi sul fronte penale

La mancata conversione del decreto legge 59/2003 non è passata inosservata per i contribuenti che si sono avvalsi delle sanatorie previste dalla Finanziaria 2003 dopo il 16 aprile scorso. Il provvedimento non convertito ha, infatti, sancito la proroga del termine per perfezionare le procedure, procrastinandone la scadenza di versamento (coincidente con l'efficacia) al 16 maggio per tombale, integrativa e definizioni e al 20 giugno per il concordato.

Una volta decaduto il provvedimento, coloro che hanno operato le scelte deflattive nel periodo successivo all'originaria scadenza (la maggioranza della platea dei fruitori ha atteso proprio il termine ultimo) aspettano un intervento legislativo che possa garantire l'efficacia e l'intangibilità delle soluzioni adottate.

Va ricordato, infatti, che in base all'articolo 77 della Costituzione i decreti legge perdono efficacia sin dalla data in cui siano stati emanati ove non convertiti in legge entro 60 giorni. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti: questo intervento si profila ineludibile per i condoni e potrebbe coincidere per contenuti con l'ulteriore proroga che è stata auspicata in questi giorni.

In caso contrario i condoni e le definizioni perfezionati con versamenti e dichiarazioni o istanze entro lo scorso aprile non subirebbero alcun problema mentre quelli operati in virtù della proroga potrebbero perdere effetto. Si porrebbe, inoltre, il caso degli adempimenti compiuti in parte nei termini iniziali della legge e in parte in tempo di proroga, tenendo conto, inoltre, del fatto che le dichiarazioni ex articolo 8 e 9 sono in scadenza (secondo il tenore del decreto ministeriale correlato al Dl decaduto) proprio in queste ore, poiché devono essere presentate entro lunedì 16 giugno.

Possibile rinvio a giudizio per reati fiscali e societari

Con un problema di grande rilievo sul fronte penale: per conquistare l'esimente relativa ai reati tributari, societari e di falso garantita dal condono tombale e dalla dichiarazione integrativa, il contribuente deve aver presentato la dichiarazione prima dell'eventuale notifica e, quindi, della formale conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio che determina l'esercizio dell'azione penale.

L'interessato potrebbe aver versato gli importi dovuti prima della proroga, perfezionando un condono valido ai fini amministrativi che implica la preclusione degli accertamenti tributario, ma potrebbe avere inoltrato telematicamente la dichiarazione in regime di proroga, vedendosi successivamente notificato da una procura della Repubblica l'atto ostativo al conseguimento della non perseguibilità penale. Se gli effetti del Dl 59/2003 non fossero confermati da un nuovo provvedimento avente forza di legge l'imputato non potrebbe verosimilmente far valere dinanzi ai giudici la garanzia della non punibilità, poiché l'esercizio dell'azione penale si sarebbe verificato prima della presentazione di una dichiarazione di condono da ritenersi valida in base alla legge 289/2002.

LUIGI FERRAJOLI